

Legge di Stabilità 2016: novità fiscali - *red flag*

Contenuti

1. Fiscalità immobiliare - Imu, Tasi e Tari
2. Fiscalità immobiliare - Acquisto (anche in locazione finanziaria) della prima casa
3. Agevolazioni - Bonus mobili e ristrutturazioni
4. Agevolazioni - Agevolazioni fiscali ed edilizia convenzionata
5. Agevolazioni - Modifiche al *patent box regime*
6. Imposte dirette - Premi produttività dei dipendenti
7. Imposte dirette - IRES ed IRPEF
8. Imposte indirette - IVA/Imposta di registro
9. Termini di accertamento
10. Decorrenza riforma sanzioni tributarie
11. Rateazione dei debiti tributari
12. Normativa valutaria

Di seguito si espongono sinteticamente e per macro-aree talune delle novità fiscali che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 in forza dalla Legge di Stabilità 2016, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

1. Fiscalità immobiliare - Imu, Tasi e Tari

(a) Imu e Tasi:

- (i) abolita la Tasi per i proprietari e gli inquilini di abitazione principale (no abitazione di lusso) e per il coniuge separato o divorziato assegnatario dell'abitazione che costituisce "prima casa".
- (ii) Riduzione del 25% di Imu e Tasi per gli immobili abitativi locati a canone concordato.

(b) Imu - Riduzione del 50% della base imponibile Imu per le abitazioni concesse in comodato ai genitori o ai figli; tale riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

(c) Imu - Esenzione "Imbullonati" (macchinari funzionali al processo produttivo) che non sono più considerati nel computo della rendita catastale.

(d) Esenzione Imu sui terreni agricoli (esclusi i terreni di pianura coltivati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali).

2. Fiscalità immobiliare - Acquisto (anche in locazione finanziaria) della prima casa

(a) Deduzione ai fini IRPEF del 19% dei (i) canoni pagati per acquisto della prima casa con contratto di locazione finanziaria (fino alla somma di € 8.000,00) (ii) nonché del costo di acquisto dell'immobile (fino a € 20.000,00), nel caso di esercizio del riscatto finale.

(b) Imposta di registro proporzionale ridotta sulla cessione del contratto di locazione finanziaria a determinati soggetti (es.: banche, soggetti con requisiti prima casa).

(c) Detrazione IRPEF del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B posto in essere entro il 2016. La detrazione spetta solo per gli acquisti dalle imprese costruttrici (a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata).

3. Agevolazioni - Bonus mobili e ristrutturazioni

(a) Prorogate fino al 31 dicembre 2016 le detrazioni IRPEF (nella misura del 50%) per la ristrutturazione degli edifici nonché le detrazioni (nella misura del 65%) per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.

4. Agevolazioni - Agevolazioni fiscali ed edilizia convenzionata

(a) Imposta di registro fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

5. Agevolazioni - Modifiche al *patent box regime*

- (a) E' modificato l'ambito oggettivo del *patent box*. Nella normativa principale viene espunto il riferimento alle "opere dell'ingegno" e sostituito con il riferimento al "software protetto da *copyright*", armonizzando così il testo della suddetta normativa principale con quello del Decreto attuativo.
- (b) E' previsto che una pluralità di beni, connessi tra loro da un vincolo di complementarietà, utilizzati ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, possono essere considerati come un solo bene immateriale ai fini del calcolo del beneficio previsto dal cosiddetto *patent box*.

6. Imposte dirette - Premi produttività dei dipendenti

- (a) Regime speciale per i premi produttività dei dipendenti del settore privato, anche erogati sotto forma di partecipazione agli utili, con applicazione di una imposta sostitutiva dell'IRPEF al 10% sulle erogate a tale titolo entro il limite di 2.000 euro (elevato a 2.500 per i dipendenti con reddito superiore a una certa soglia).

7. Imposte dirette - IRES ed IRPEF

- (a) Riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24% e della ritenuta sugli utili corrisposti a società UE/SEE ex art. 27-ter del DPR 600/73 dal 1,375% al 1,2%.
- (b) Addizionale IRES del 3,5% per enti creditizi e finanziari e deducibilità integrale – ai fini IRES – degli interessi passivi corrisposti da questi soggetti. La deducibilità integrale di tali oneri è prevista anche ai fini IRAP.
- (c) Le società di assicurazione e le società capogruppo di gruppi assicurativi continuano a dedurre gli interessi passivi nella misura del 96 per cento di quelli sostenuti.
- (d) Le su elencate previsioni saranno efficaci a partire dal 2017.

7.1 Assegnazione/cessione agevolata dei beni sociali ai soci

- (a) Regime fiscale speciale per cessioni e assegnazione di beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) e mobili registrati da parte delle società (anche di comodo) con tassazione sostitutiva 8% della plusvalenza realizzata dalla società. E' prevista l'applicazione delle ipo/catastali in misura fissa e dell'imposta di registro ridotta alla metà rispetto a quella ordinariamente applicabile. La stessa disciplina si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici. Assegnazioni e trasformazioni devono concludersi entro il 30 settembre 2016.

7.2 Imposta sostitutiva beni immobili strumentali - Imprenditori individuali

- (a) In caso di esclusione di un bene immobile strumentale dall'impresa: imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP (su base opzionale) con aliquota dell'8 per cento sulla differenza tra valore normale e costo fiscale degli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015.

7.3 Super ammortamento

- (a) Ammortamento del 140% dell'investimento in beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

7.4 Rivalutazione dei beni strumentali, dei terreni e delle partecipazioni

- (a) Soggetti IRES – Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2014. L'imposta sostitutiva è pari al:
 - (iii) 16% su beni ammortizzabili.
 - (iv) 12% se riferito a beni non ammortizzabili.
 - (v) 10% sul saldo attivo da rivalutazione.
- (b) Proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni detenuti da persone fisiche o soggetti ad essi equiparati. Il costo fiscale di terreni e partecipazioni detenuti al 1° gennaio 2016 da persone fisiche (non esercenti attività d'impresa) può essere rivalutato con il pagamento di una imposta sostitutiva dell'8%. La perizia deve essere asseverata entro il 30 giugno 2016.

7.5 Fiscalità internazionale - CFC/Operazioni con Paesi *black list*

- (a) Abrogata la normativa sull'indeducibilità dei costi cc.dd. *black list* ex art. 110, co. 10-11, D.P.R. 917/1986.
- (b) Abrogate le liste *controlled foreign companies* (CFC) ex art. 167, D.P.R. 917/1986. In base alla nuova normativa per l'individuazione di detti Stati ai fini della disciplina CFC, dovrà farsi riferimento ad un unico parametro: quello dell'aliquota nominale di tassazione inferiore al 50%.
- (c) *Country by country reporting* – obblighi di rendicontazione speciale per determinate società controllanti e per le società controllate residenti in Italia (la cui controllante sia residente in un Paese che non prevede obblighi di rendicontazione analoghi).

8. Imposte indirette - IVA/Imposta di registro

- (a) Sono – per il momento – congelati gli aumenti IVA e accise previsti dalle c.d. “clausole di salvaguardia”. Il “congelamento” di queste clausole è subordinato al recupero di 2.000 milioni di euro dalla procedura di *voluntary disclosure*, previsti a copertura.
- (b) L'applicazione del *reverse charge* è estesa anche alle prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio che fattura in regime di *split payment* e che ha dunque come committenti prevalentemente enti pubblici.
- (c) Estensione dell'aliquota IVA del 4% già prevista per gli e-book, ai giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici online.
- (d) Imposizione proporzionale di registro (9%) sul trasferimento di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo ancorché soggetti ad IVA.
- (e) Note di credito IVA - è anticipato al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito in caso di mancato pagamento. Il nuovo art. 26 del DPR 633 si applica per i cessionari/committenti assoggettati a procedure concorsuali successivamente al 31 dicembre 2016.

9. Termini di accertamento

- (a) Per i periodi di imposta successivi al 2015, i termini di accertamento delle imposte sui redditi e Iva sono fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o al 31 dicembre del settimo anno successivo in caso di omessa presentazione.
- (b) Eliminato il raddoppio dei termini in caso di violazione tributaria di natura penale.
- (c) Disciplina transitoria – Per il periodo in corso al 31 dicembre 2015, si applica la previgente disciplina (4° o 5° anno successivo, con raddoppio in caso di violazione penale).
- (d) Restano fermi i termini di accertamento previsti dalla normativa sulla *voluntary disclosure*.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma - Milano

Luciano Acciari
Tel. +39 06 478751
lacciari@gop.it

Fabio Chiarenza
Tel. +39 06 478751
fchiarenza@gop.it

Stefano Grilli
Tel. +39 02 763741
sgrilli@gop.it

Alessandro Zalonis
Tel. +39 02 763741
azalonis@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Brussels

Hong Kong

London

New York

www.gop.it

10. Decorrenza riforma sanzioni tributarie

- (a) E' anticipata la riforma delle sanzioni amministrative al 1° gennaio 2016 (originariamente l'entrata in vigore era fissata al 1° gennaio 2017).
- (b) Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa sulla *voluntary disclosure*, in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

11. Rateazione dei debiti tributari

- (a) E' consentita ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione. Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.

12. Normativa valutaria

- (a) Aumenta il limite per la circolazione del contante a 3.000 Euro (per i pagamenti fatti dalla P.A. il limite rimarrà fermo a 1.000 Euro).
- (b) E' esteso a commercianti e professionisti l'obbligo di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.